



**COMUNE DI CADERZONE TERME**  
PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 026/2020  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. art. 3  
comma 4 D.Lgs. 23.06.2011 n. 118**

L'anno duemilaventi alle ore 17,30 del giorno ventiquattro del mese di aprile presso la sede municipale, a seguito di regolari convocazioni a termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i signori:

**Mosca Marcello**

(Sindaco)

**Polla Marco**

(Assessore all'Economia, Turismo, Commercio,  
Artigianato, Sport e Associazioni - Vicesindaco)

**Frigotto Flavia**

(Assessore alla Cultura, Sanità, Politiche Sociali)

**Polla Lorenzo**

(Assessore Agricoltura - Foreste - Ambiente -  
Responsabile personale manutenzioni)

Sono assenti GIUSTIFICATI i signori:  
nessuno

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Domenica Di Gregorio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Marcello Mosca assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**RELAZIONE DI  
PUBBLICAZIONE**

(art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione  
Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge  
Regionale n.2 del 03 maggio 2018)

Il sottoscritto Segretario comunale  
certifica che copia della presente  
deliberazione viene pubblicata  
all'albo comunale il giorno

**27.04.2020**

Ove rimarrà esposta per 10 (dieci)  
giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Domenica Di Gregorio





**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118.**

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.
- l'art. 228, comma 3, del testo unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 dispone che, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della loro corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

Dato atto che con deliberazione n. 02 del 20.02.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011, con valore autorizzatorio.

Considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

Richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

Dato atto che il Servizio Finanziario ha richiesto ai vari Servizi comunali le informazioni sopra citate stabilendo per ciascun movimento:

- la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
- l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti;

Considerato che il Servizio Finanziario ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati forniti dai Servizi, contabilizzando le operazioni comunicate;

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi come risultanti dagli allegati depositati agli atti del Servizio Finanziario, che costituisce parte integrante del presente provvedimento benché allo stesso non materialmente allegati.

Considerato pertanto necessario procedere con l'incremento nell'esercizio 2019, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi.

Dato atto che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta così costituito:

<b>PARTE CORRENTE</b>		
residui attivi reimputati su impegni futuri		
residui attivi reimputati con spesa corrispondente		
residui passivi reimputati	€	38.777,58
<b>FPV PARTE CORRENTE</b>	€	<b>38.777,58</b>
<b>PARTE CAPITALE</b>		
residui attivi reimputati su impegni futuri	€	-
residui attivi reimputati con spesa corrispondente	€	811.167,52
residui passivi reimputati	€	229.886,75
residui passivi reimputati con entrata corrispondente	€	811.167,52
<b>FPV PARTE CAPITALE</b>	€	<b>229.886,75</b>
<b>FPV COMPLESSIVO</b>	€	<b>268.664,33</b>

Considerato che al fine di reimputare i movimenti cancellati e consentire l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione 2019-2021 (esercizio 2019) e del bilancio 2020-2022 (esercizio 2020).

Considerato che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2019, 2020 e 2021 devono essere adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato.

Viste le variazioni contenute negli allegati depositati agli atti del Servizio Finanziario, che costituisce parte integrante del presente provvedimento benché allo stesso non materialmente allegati.

Considerato che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili.

Vista la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato.

Visto il parere dell'Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 43 del DPGR 28 maggio 1999 n.4/L e dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, acquisito agli atti in data 23.04.2020 prot. 1403

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Vista la Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019).

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 e ss.mm. "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)";

Vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige, come modificata dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6.

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con la L.R. 03.05.2018, n. 2, i pareri favorevoli di regolarità tecnico-contabile espressi dal responsabile del Servizio Finanziario.

Visto lo Statuto Comunale.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano.

# DELIBERA

1. Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2019, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2019, come risultanti dagli allegati depositati agli atti del Servizio Finanziario, che costituisce parte integrante del presente provvedimento benché allo stesso non materialmente allegati.
2. Di incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2019, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito:

<b>PARTE CORRENTE</b>	
residui attivi reimputati su impegni futuri	
residui attivi reimputati con spesa corrispondente	
residui passivi reimputati	€ 38.777,58
<b>FPV PARTE CORRENTE</b>	<b>€ 38.777,58</b>
<b>PARTE CAPITALE</b>	
residui attivi reimputati su impegni futuri	€ -
residui attivi reimputati con spesa corrispondente	€ 811.167,52
residui passivi reimputati	€ 229.886,75
residui passivi reimputati con entrata corrispondente	€ 811.167,52
<b>FPV PARTE CAPITALE</b>	<b>€ 229.886,75</b>
<b>FPV COMPLESSIVO</b>	<b>€ 268.664,33</b>

3. Di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione annuale 2019-2021 nonché del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (esercizio 2020- competenza e cassa) come risultano dagli allegati depositati agli atti del Servizio Finanziario, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento benché allo stesso non materialmente allegati.
4. Di procedere contestualmente con la reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi finanziari indicati negli allegati di cui sopra.
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale.
6. Di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2019.
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 183, 4° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2.
8. Di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 79 del DPR. 01.02.2005, n. 3/L), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971). In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 30 giorni.

*Matteo Polli*



*Dottore Commercialista - Revisore Legale*

## **COMUNE DI CADERZONE TERME**

*Provincia Autonoma di Trento*



### **PARERE DEL REVISORE DEI CONTI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2019 RIDETERMINAZIONE DEL F.P.V. 2020**

Il sottoscritto dott. Matteo Polli, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Caderzone Terme, ai sensi dell'art. 234 e seguenti del D. Lgs. n. 267/00 e dall'art. 39 della DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 4/L, nominato con delibera dell'organo consiliare del Comune di Caderzone Terme n. 27 di data 20 dicembre 2019, per il triennio 2020 – 2022: ricevuta in data 21.04.2020 la proposta di deliberazione dell'organo esecutivo relativa al riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019, con allegati:

- prospetto relativo al fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2020-2022 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui;
- prospetto di finanziamento delle spese in conto capitale per l'anno 2020;

VISTA la proposta deliberativa di Giunta Comunale di cui all'oggetto, con richiesta di parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);



VISTI i prospetti contabili rappresentativi delle operazioni effettuate per il riaccertamento ordinario dei residui nonché per la variazione di bilancio di previsione 2019 e del bilancio di previsione 2020-2022;

VISTI, in ordine al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ed alla conseguente variazione di bilancio:

- la Legge Provinciale n. 18/2015 e il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL): artt. 175, 227, comma 5, lettera c), e 228, comma 3;
- il D.Lgs. n. 118/2011: articolo 3, comma 4;
- l'Allegato 4/2 (principio contabile n.2): punti 8.10, 9.1 e 11.10;

DATO ATTO CHE, in base alle disposizioni citate, il riaccertamento ordinario è effettuato con deliberazione di Giunta Comunale corredata dal parere dell'organo di revisione;

CHE il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi è un'operazione da svolgersi annualmente, attraverso una ricognizione completa delle proprie posizioni debitorie e creditorie, alla luce del principio di competenza finanziaria potenziata in vigore dal 1° gennaio 2016 per i Comuni della Provincia Autonoma di Trento;

CHE, alla luce di tale principio, potranno essere conservate esclusivamente quelle posizioni effettivamente misuratrici di crediti e debiti dell'Ente, mentre dovranno essere eliminate ovvero cancellate e/o reimputate tutte quelle posizioni prive del carattere di esigibilità/scadenza alla data del 31 dicembre 2019;

ATTESO CHE, per effetto del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, il riaccertamento ordinario genera una sua contestuale variazione, al fine di inserire nello stesso le reimputazioni di entrate e di spese ad esercizi futuri e, nei casi previsti dal principio contabile n. 2 (punto 5.4), di procedere alla costituzione/movimentazione del Fondo pluriennale vincolato (F.P.V.);



RILEVATO CHE con il provvedimento di riaccertamento ordinario di cui alla proposta di deliberazione giuntale in oggetto:

a) sono stati individuati i residui attivi da mantenere, da cancellare e da reimputare e, tra quelli da mantenere, sono stati individuati, i residui attivi relativi a:

- a. Crediti di difficile e dubbia esazione (che, in sede di rendiconto della gestione, dovranno generare il corrispondente accantonamento *ex lege* al F.C.D.E.);
- b. Crediti inesigibili e insussistenti (che, in sede di rendiconto della gestione, saranno definitivamente eliminati dalla contabilità per estinzione, prescrizione e altre cause).

b) sono stati individuati i residui passivi da mantenere, da cancellare e da reimputare.

CHE, pertanto, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2019 e la conseguente variazione di bilancio 2020-2022 rispettano la vigente normativa sopra richiamata;

VERIFICATA la correttezza delle operazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2019;

VISTO il Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 di data 14 marzo 2019;

VISTO il Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 e il relativo parere rilasciato dal sottoscritto revisore di data 10 febbraio 2020 che qui si intende richiamato, in particolare per quanto concerne il FPV di parte corrente connesso alle spese del personale (indennità per il trattamento accessorio e premiante),

VISTI: lo Statuto Comunale e il Regolamento comunale di contabilità attualmente in vigore;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione dai Responsabili competenti.

VERIFICATO CHE l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui ha comportato:



1. la cancellazione e successiva reimputazione di residui passivi di parte corrente al 31.12.2019 per Euro 38.777,58=, determinando un incremento del corrispondente FPV 2020 in entrata per Euro 38.777,58=;
2. la cancellazione e successiva reimputazione di residui passivi in conto capitale al 31.12.2019 per Euro 1.041.054,27=, la cancellazione e successiva reimputazione di residui attivi in conto capitale al 31.12.2019 per Euro 811.167,52= determinando un incremento del corrispondente FPV 2019 in entrata per Euro 229.886,75=.

Tutto ciò premesso;

### FORMULA

Ai sensi della richiamata normativa e per le motivazioni di cui in premessa,

**parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente il seguente oggetto: *"Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi art. 3 comma 4 D. Lgs. 23.06.2011 N. 118"* e sulle conseguenti variazioni di bilancio.

Carisolo, 22 aprile 2020

IL REVISORE DEI CONTI  
dott. Matteo Polli



---

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

  
IL SINDACO  
Marcella Mosca



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Domenica Di Gregorio



---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è dichiarata, data l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale n.2 del 03 maggio 2018.

Caderzone Terme, 24.04.2020



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Domenica Di Gregorio



---





COMUNE DI CADERZONE TERME - PROVINCIA DI TRENTO

GIUNTA COMUNALE

Proposta di deliberazione

OGGETTO DELLA PROPOSTA:

**"RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118.**

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria;

SI ESPRIME E SI ATTESTA

**IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA PARERE**

( art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale n.2 del 03 maggio 2018)

☒ favorevole

☐ sfavorevole per i seguenti motivi \_\_\_\_\_

Caderzone Terme, lì 23.04.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

rag. Barbara Collini



**IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE PARERE**

( art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale n.2 del 03 maggio 2018)

☒ favorevole

☐ sfavorevole per i seguenti motivi \_\_\_\_\_

Caderzone Terme, lì 23.04.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

rag. Barbara Collini



